

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e
nominato in via provvisoria quale supplente
del componente effettivo designato dal
C.N.C.U. |

nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 18 febbraio 2010 il ricorrente affermava che nel marzo 2009 aveva avuto conoscenza di essere stato segnalato in Centrale Rischio, dalla banca qui convenuta della quale riferiva di essere stato in passato correntista.

A seguito di tale informazione, sempre il ricorrente affermava di essersi attivato per ottenere chiarimenti contattando la banca convenuta *“per ben due volte, tramite raccomandata”* senza ottenere alcun risultato.

Solo dopo diversi solleciti riceveva un chiarimento telefonico da parte di un incaricato, il quale lo informava che la segnalazione era avvenuta a seguito di una pendenza di circa € 5.400,00.

Con formale reclamo datato 29 ottobre 2009 il ricorrente, segnalando il suo disappunto circa la non meglio specificata pendenza, rilevava di aver chiuso il conto presso la banca con un attivo di Euro 600,00 e lamentava di non essere stato informato dell'avvenuta segnalazione direttamente dalla banca segnalante.

Secondo quanto affermato dal ricorrente, la banca non forniva alcun riscontro alle richieste avanzate.



Con il sopracitato ricorso, richiamando quanto sopra esposto, il ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di intimare alla banca l'immediata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale dei Rischi nonché di condannarla al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illegittima segnalazione, sintetizzati dallo stesso ricorrente nel:

- mancato accesso al credito bancario/finanziario;
- blocco delle carte di credito;
- gravi ripercussioni sul suo mutuo casa;
- gravi ripercussioni sulla sua onorabilità ed onestà.

In sede di controdeduzioni, la banca precisava, in via preliminare, che il ricorso si riferiva ad una segnalazione del nominativo del ricorrente in Centrale Rischi, nella categoria "sofferenze", per un importo pari a Euro 5.000,00 effettuata dalla stessa il 31 gennaio 2009.

Nel merito, la resistente chiariva che la segnalazione era stata effettuata in conseguenza dello storno di due bonifici erroneamente accreditati sul conto del ricorrente ma di competenza di altro correntista. In particolare, il secondo storno aveva generato un saldo debitore sul conto corrente in questione. Quanto alle contestazioni relative a pretese carenze informative, la banca evidenziava di aver inviato all'indirizzo del ricorrente – ben prima della segnalazione effettuata nel gennaio 2009 - due raccomandate a.r., datate 20 febbraio 2007 e 9 agosto 2007, tornate indietro per "*compiuta giacenza*" nelle quali si informava il ricorrente dell'avvenuto storno dei bonifici e lo si invitava a recarsi presso la banca per definire il suddetto sospeso.

Tutto ciò premesso, la banca concludeva chiedendo all'Arbitro Bancario Finanziario di respingere la richiesta formulata dal ricorrente.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 25 maggio 2010.

DIRITTO

La questione oggetto del ricorso attiene ad una supposta illegittima segnalazione in Centrale Rischi e alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a tale segnalazione. Secondo quanto emerge dalla narrativa dei fatti la segnalazione è stata effettuata in conseguenza di uno scoperto di conto verificatosi a seguito dello storno da parte della banca, all'insaputa del correntista, di due bonifici erroneamente accreditati sul conto del ricorrente ma a lui non diretti.

Più precisamente, dall'esame degli atti prodotti dalle parti, risulta che il primo dei due bonifici, di importo pari a euro 1.518,00, è stato accreditato in data 11 maggio 2006 e stornato il 20 novembre del 2006; mentre, il secondo bonifico, di euro 1.874,40 è stato invece accreditato il 30 giugno 2006 e stornato in data 20 febbraio 2007.

In via preliminare, occorre segnalare, con riferimento alle operazioni di storno effettuate dall'intermediario, che la competenza di questo Collegio è limitata alla seconda delle due operazioni.

Atteso infatti che la Disciplina sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del giugno 2009 prevede espressamente che a quest'Organo non possano essere sottoposte controversie relative a operazioni anteriori al primo gennaio 2007, questo Collegio ritiene di non dover entrare nel merito dell'attività posta in essere dall'intermediario con riferimento al bonifico stornato in data 20 novembre 2006.

Ciò precisato, questo Collegio ritiene che, ai fini della risoluzione della controversia, sia necessario valutare la legittimità del comportamento tenuto dall'intermediario nella fase



antecedente all'effettuazione della segnalazione in Centrale Rischi e, in particolare, con riguardo all'avvenuto storno del bonifico erroneamente eseguito.

Come l'intermediario ha infatti esplicitamente riconosciuto, la segnalazione in Centrale Rischi è stata conseguenza diretta dello storno di un bonifico accreditato il 30.6.2006 e stornato il 20.2.2007.

Sotto questo profilo, alla luce delle disposizioni normative che disciplinano il rapporto di conto corrente, non vi è dubbio che lo storno effettuato dalla Banca a distanza di diversi mesi dall'esecuzione dell'ordine in mancanza di una preventiva manifestazione di consenso da parte del ricorrente sia da valutare illegittimo.

Costante giurisprudenza afferma, infatti, che la banca non può, sull'assunto di aver dato esecuzione ad un bonifico anche solo per un errore materiale, stornare la somma accreditata sul conto del proprio cliente in esecuzione dell'ordine.

L'intermediario convenuto non avrebbe dovuto pertanto decurtare in via unilaterale il conto del ricorrente della somma precedentemente accreditata e, in assenza di tale storno, non si sarebbero realizzati i presupposti per procedere alla segnalazione oggetto di contestazione.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, questo Collegio ritiene, dunque, che la segnalazione in Centrale Rischi sia stata effettuata illegittimamente in quanto in carenza dei presupposti richiesti e dispone che l'intermediario provveda all'immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dalla Centrale dei Rischi.

Circa la seconda questione rilevante ai fini dell'esame della controversia, attinente alla richiesta del risarcimento dei danni sofferti per effetto della segnalazione in parola, è, necessario innanzitutto rilevare che l'onere della prova del danno patito ricade sul ricorrente.

Atteso che l'art. 1226 cod. civ. demanda alla valutazione in via equitativa "ove risulti provata, o comunque incontestata, l'esistenza di un danno risarcibile", nel caso in esame, si ritiene che la richiesta di risarcimento non possa trovare accoglimento in quanto il ricorrente non ha dato prova né fornito quantificazione del danno effettivamente subito, adducendo esclusivamente a indizi di sofferenza del tutto generici e privi di riscontri documentali. A ciò si aggiunga, infine, che il comportamento del ricorrente non va del tutto esente da censure in quanto il medesimo ha mostrato un forte disinteresse riguardo alla gestione di un conto corrente ritenuto erroneamente chiuso

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario provveda all'immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dalla Centrale dei Rischi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO